

**Decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012**

**“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  
e la competitività”**

*(pubbl. Suppl. Ord. n. 18 alla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012)*

**Rassegna delle disposizioni di carattere fiscale**

## Articolo 3

### Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata

1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, è inserito il seguente articolo:  
"Articolo 2463-bis (Società semplificata a responsabilità limitata) La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione.

L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.

Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci è redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto. L'atto di trasferimento delle partecipazioni è redatto per scrittura privata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

### Costituzione semplificata per le SRL

Con l'introduzione del nuovo articolo 2463-bis del codice civile, è prevista la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata con modalità semplificate, in presenza di determinati requisiti.

In particolare, il beneficio è rivolto alla costituzione di società i cui soci, persone fisiche, alla data di costituzione non abbiano compiuto i 35 anni di età.

Tali soggetti **possono costituire una srl:**

- mediante contratto o atto unilaterale redatto nella forma di **scrittura privata** (anziché per atto pubblico). L'atto costitutivo va depositato, a cura degli amministratori, al Registro delle imprese entro 15 giorni, in esenzione da diritti di bollo e di segreteria;
- sottoscrivendo e versando interamente il **capitale sociale, non inferiore ad un euro.**

Al compimento del 35° anno di età:

- **di uno dei soci**, lo stesso è escluso di diritto dalla società se gli amministratori non provvedono a convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la trasformazione della società;
- **di tutti i soci**, gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, a pena di scioglimento della stessa ex art. 2484 codice civile.

Un apposito decreto ministeriale, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, individuerà uno **statuto standard** della società, nonché i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

Quando il singolo socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo 2484.

La denominazione di società semplificata a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili."

Dopo il primo comma dell'art. 2484 del codice civile, è inserito il seguente: "La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci."

2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

## Articolo 56

### Norma nel settore edilizio

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

### Aliquota IMU sui fabbricati invenduti

Con l'introduzione del nuovo comma 9-bis, nell'ambito dell'articolo 13 decreto legge 201/2011, viene prevista un'ulteriore ipotesi di riduzione dell'aliquota base dell'IMU.

Si ricorda che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,76%; il Comune può, con propria deliberazione, modificare in aumento o in diminuzione

	<p>l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.</p> <p>La disposizione in esame introduce la possibilità, per il Comune, <b>di ridurre l'aliquota base sopraindicata fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell'impresa costruttrice.</b> Tale riduzione opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>fino a che permane la destinazione alla vendita del fabbricato;</b></li> <li>➤ <b>a condizione che non sia locato;</b></li> <li>➤ <b>per un periodo comunque non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.</b></li> </ul> <p>Si ricorda che, come stabilito dal comma 9 del citato articolo 13, i Comuni possono ridurre l'aliquota di base anche nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ immobili non produttivi di reddito fondiario</li> <li>➤ immobili posseduti da soggetti IRES</li> <li>➤ immobili locati.</li> </ul> <p>Relativamente alle fattispecie sopraindicate, i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino 0,4%.</p>
--	---

## Articolo 57

### Ripristino IVA per housing sociale

<p>1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 10, comma 1, il numero 8 è sostituito dal seguente:</p> <p>"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008 ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali</p>	<p style="text-align: center;"><b>Regime IVA locazioni e cessioni abitative</b></p> <p>L'articolo in argomento introduce una <b>modifica al regime IVA applicabile alle locazioni e cessioni di fabbricati ad uso abitativo</b> disciplinato dall'articolo 10, comma 1, nn. 8 e 8-bis, DPR n. 633/72.</p> <p>In particolare, è modificato il regime di esenzione delle locazioni e cessioni di abitazioni, ampliando le ipotesi in cui alcune operazioni possono essere considerate imponibili.</p> <p>La finalità della disposizione è quella di permettere di rendere neutrale l'IVA e consentire agli operatori di detrarre l'IVA pagata sugli acquisti.</p> <p>Si esamina nel dettaglio l'articolo, con esclusivo riferimento ai fabbricati abitativi. Rimane imponibile, ai sensi del n. 8, articolo 10, citato, la locazione di fabbricati strumentali non suscettibili di diversa utilizzazione nei confronti di soggetti privati o con diritto a detrazione inferiore al 25% o per cui il locatore ha manifestato l'opzione per l'IVA.</p>
--	--

trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;"

b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis è sostituito dal seguente: "8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;"

all'articolo 36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole "che effettuano sia locazioni," sono inserite le seguenti: "o cessioni," e dopo le parole "dell'articolo 19-bis, sia locazioni" sono inserite le seguenti: "o cessioni";

c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevices è sostituito dal seguente:

"127-duodevices) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata e locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del 22 aprile 2008"

#### **Locazioni fabbricati abitativi**

Il n. 8 dell'articolo 10, DPR 633772, era stato modificato dal DL n. 223/2006, nel senso di considerare in generale esente la locazione di fabbricati abitativi, ad esclusione di alcune ipotesi da considerarsi imponibili. Si trattava delle:

- *locazioni di abitazioni*
- *effettuate dal costruttore o dal soggetto che ha eseguito interventi di recupero*
- *stipulate entro 4 anni dall'ultimazione della costruzione o del recupero*
- *a condizione che la locazione sia stipulata per almeno 4 anni*
- *e sia posta in essere in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata.*

**Con l'articolo in esame, sono ampliate le eccezioni alla regola dell'esenzione, stabilendo che sono imponibili le:**

- locazioni di abitazioni
- da chiunque effettuate (costruttore, impresa di ristrutturazione, etc.)
- previa espressa opzione per l'imposizione
- a condizione che la locazione riguardi le seguenti tipologie di immobili:
  - fabbricati abitativi con locazione stipulata per almeno 4 anni e posta in essere in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata;
  - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali

L'aliquota IVA cui assoggettare tali locazioni è quella del 10%, ai sensi del nuovo n. 127-duodevices, Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, in tal senso modificato dall'articolo 57 in esame.

#### **Cessioni di fabbricati abitativi**

Anche il n. 8-bis dell'articolo 10, DPR 633/72, era stato modificato dal DL n. 223/2006, nel senso di considerare in generale esente la cessione di fabbricati abitativi, ad esclusione di alcune ipotesi da considerarsi imponibili. Si trattava delle:

- *cessioni di fabbricati abitativi*
- *effettuate dal costruttore o dal soggetto che ha eseguito interventi di recupero entro:*
  - *5 anni dall'ultimazione della costruzione o del recupero;*
  - *oltre 5 anni se entro tale termine i fabbricati sono stati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata.*

	<p><b>Con l'articolo in esame, sono ampliate le eccezioni alla regola dell'esenzione, stabilendo che sono imponibili le:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cessioni di fabbricati abitativi effettuate dal costruttore o dal soggetto che ha eseguito interventi di recupero entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione o del recupero.</li> </ul> <p>Inoltre, sono imponibili le:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cessioni di fabbricati abitativi</li> <li>- da chiunque effettuate (costruttore, impresa di ristrutturazione, etc.)</li> <li>- previa espressa opzione per l'imposizione,</li> <li>- a condizione che la cessione riguardi le seguenti tipologie di immobili: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ fabbricati abitativi con locazione stipulata per almeno 4 anni e posta in essere in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata;</li> <li>➤ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali</li> </ul> </li> </ul> <p>Infine, per effetto della modifica dell'art. 36, comma 3, DPR n. 633/72, è ora prevista la <b>possibilità di separare l'attività, oltre che per la locazione, anche per la cessione di fabbricati ad uso abitativo/strumentale.</b></p> <p>La separazione delle attività consente, come noto, di "neutralizzare" il meccanismo del pro-rata qualora siano presenti sia locazioni/cessioni esenti che locazioni/cessioni imponibili.</p>
--	--

## Articolo 59

### Extragegittito IVA per le società di progetto per le opere portuali

1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "Unione Europea," sono inserite le seguenti parole: "nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento";

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

" 2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per cento, è determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:

#### Extragegittito IVA per infrastrutture portuali

La disposizione modifica l'articolo 18 della legge di stabilità 2012, prevedendo che il sistema di finanziamento delle infrastrutture mediante defiscalizzazione previsto per le opere autostradali, venga esteso anche alle infrastrutture portuali appartenenti alla rete strategica transeuropea di trasporto essenziale.

L'articolo intende attribuire alle società di progetto, oltre ai benefici fiscali già previsti dal DL n. 201/2011, anche una percentuale del maggior gettito IVA generato dall'opera.

Tale quota di extragegittito è assicurata alla società di progetto direttamente

<p>a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno;</p> <p>b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.</p> <p>2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera b), registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati, nel loro importo complessivo, anche con riferimento all'intero sistema portuale.</p> <p>2-quater. Con uno o più' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito di cui ai commi 2-bis e 2-ter, di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla società di progetto, nonché ogni altra disposizione attuativa della disposizione di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter."</p>	<p>dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate a partire dall'anno successivo a quello di entrata in esercizio dell'infrastruttura.</p> <p>È prevista l'emanazione di un apposito decreto per stabilire le modalità di accertamento e determinazione dell'extragettito e le altre disposizioni attuative.</p>
--	---

## Articolo 61

### Anticipo recupero accise per autotrasportatori

<p>1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) all'articolo 3: 1) al comma 1, le parole "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare";</p> <p>2) al comma 6, le parole "dell'anno" sono sostituite dalle seguenti: "del periodo";</p> <p>b) all'articolo 4, comma 3, le parole "entro l'anno solare in cui è sorto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto".</p> <p>2. A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge 24</p>	<h4 style="text-align: center;">Credito d'imposta per autotrasporto</h4> <p>La disposizione introduce la modifica del termine di presentazione dell'istanza cui è subordinata l'attribuzione del credito d'imposta per i consumi di gasolio per autotrazione riconosciuto agli autotrasportatori di merci per conto terzi o conto proprio effettuato con veicoli di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate. Si ricorda che finora l'istanza doveva essere presentata entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare.</p> <p>Con la nuova disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ l'istanza <b>deve essere presentata a pena di decadenza entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.</b></li> </ul> <p>Quindi, nell'anno occorre presentare <b>4 istanze entro le seguenti scadenze perentorie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consumi 1° trimestre: istanza entro il mese di aprile;</li> </ul>
--	--

dicembre 2007, n. 244.

3 . Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) è ridotta di 26,4 milioni di euro.

4. In tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinano aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante il maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è sempre rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Coerentemente, all'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 30 le parole "sulla benzina senza piombo" sono sostituite dalle seguenti: "sulla benzina con piombo"

b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi:

"30-bis) All'aumento di accisa sulle benzine disposto con il provvedimento di cui al comma precedente, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

30-ter) Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto con il provvedimento di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16."

- consumi 2° trimestre; istanza entro il mese di luglio
- consumi 3° trimestre: istanza entro il mese di ottobre
- consumi 4° trimestre: istanza entro il mese di gennaio.

➤ conseguentemente, **diventa più ampio il periodo entro il quale è possibile utilizzare in compensazione il credito**: il medesimo può essere utilizzato **entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo** a quello in cui è sorto (e non più entro l'anno solare in cui è sorto).

Inoltre, dal 2012 è soppresso il limite massimo annuale di euro 250.000 di utilizzo del credito d'imposta in esame.

## Articolo 91

### Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141

1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti: "2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.

2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalità di versamento."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il decreto da adottare ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Trasferimento residenza all'estero

Il trasferimento all'estero della residenza da parte di soggetti esercenti imprese commerciali determina, ai sensi dell'art. 166, TUIR, il realizzo dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi confluiscono in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Ora, per effetto dell'introduzione del nuovo comma 2-quater, è prevista la possibilità, per i predetti soggetti che trasferiscono la residenza in Stati UE ovvero appartenenti allo SEE (Spazio Economico Europeo) di richiedere la sospensione dell'effetto del realizzo.

Tale disposizione, le cui modalità attuative saranno individuate con un apposito decreto, è applicabile ai trasferimenti effettuati successivamente al 24 gennaio 2012.

## Articolo 93

### Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica

1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il settimo comma è sostituito dal seguente: "Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione."

#### Rivalsa IVA

Con la modifica del comma 7 dell'art. 60, DPR n. 633/72 è ora previsto che, in caso di accertamento o rettifica dell'IVA, il contribuente ha diritto di rivalsa dell'imposta o maggiore imposta derivante dai predetti atti nei confronti del cessionario o committente, in precedenza non ammessa. Ciò tuttavia a condizione che il contribuente abbia versato l'IVA o la maggior IVA accertata, le sanzioni e gli interessi. In tal caso il cessionario o committente può esercitare il diritto alla detrazione entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto al cedente o prestatore l'imposta o la maggiore imposta addebitata a titolo di rivalsa alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria.

## Articolo 98

### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

#### Entrata in vigore

Il decreto legge è entrato in vigore il 24 gennaio 2012, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.